



## COMUNE DI MATERA

### *Polizia Locale* *Ufficio Traffico*

Prot. n. 0091308/2019

Ord. n 444

Matera, 15.11.2019

**Oggetto:** istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in varie vie cittadine per pulizia strade.

#### IL DIRIGENTE

**Premesso** che a seguito dell'evento meteorologico che si è verificato il giorno 12.11.2019 che ha interessato l'intero centro abitato, si rende necessario effettuare la pulizia di alcune strade cittadine dai detriti, tra cui Via Lucana, Via Gramsci, Via Gattini, Via Lanera e Via Castello;

**Considerato** che sulle predette strade è consentita la sosta dei veicoli che non consente di effettuare le operazioni di raccolta detriti e lavaggio della sede stradale;

**Ritenuto** necessario, pertanto, emanare un provvedimento che istituisce temporaneamente il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nelle Vie innanzi citate al fine di consentire alla ditta affidataria le operazioni in parola;

**Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del vigente C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;

**Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.495/1992;

**Visto** il D.Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

#### ORDINA

per i motivi indicati in premessa e secondo segnaletica provvisoria, **dalle ore 05:00 alle ore 08:00 e comunque fino a cessato bisogno l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati senza alcuna eccezione, nelle Vie e nei giorni di seguito indicati:**

- **LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2019**
  - Via Lucana tratto da Via XX Settembre fino alla intersezione con Via Gramsci;
- **MARTEDI' 19 NOVEMBRE 2019**
  - Via Gramsci;
- **MERCOLEDI' 20 NOVEMBRE 2019**
  - Via Gattini dall'intersezione con Via Stigliani/Rosselli all'intersezione con Via Cererie;
- **GIOVEDI' 21 NOVEMBRE 2019**
  - Via Lanera, dall'intersezione con Via Lucana fino all'altezza dello spartitraffico centrale antistante la scuola media " N. Festa";
- **VENERDI' 22 NOVEMBRE 2019**
  - Via Castello.

Gli Operatori del Settore di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente Ordinanza è valida ai soli fini della circolazione veicolare ed entrerà in vigore con l'apposizione della relativa segnaletica stradale da parte degli addetti all'Ufficio Traffico secondo quanto previsto dal vigente C.d.S..

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che potrebbero derivare dall'inosservanza del presente provvedimento.

D'ordine del DIRIGENTE  
Il Funzionario di P.O.  
*-Ten. Giacomo PATIERNO-*